



CITTÀ DI TRECATE
PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: UTILIZZO STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE, SU SUOLO PUBBLICO, VIA GALILEO FERRARIS

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di aprile, alle ore 15.40, la Giunta comunale, convocata nei modi prescritti, si è riunita nella consueta sala delle adunanze.

Presiede **BINATTI FEDERICO**.

Dei componenti la Giunta comunale

Risultano:

BINATTI FEDERICO
CANETTA ROSSANO
MINERA ROBERTO
SIMEONE MARIA CATERINA
PASCA ALESSANDRO
MAZZA CLAUDIA

PRESENTE	ASSENTE
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	

Assiste Il Segretario Comunale **CIRIGLIANO CARMEN**.

OGGETTO: UTILIZZO STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE, SU SUOLO PUBBLICO, VIA GALILEO FERRARIS

LA GIUNTA COMUNALE

- PREMESSO che a seguito della pandemia da COVID 19 le attività commerciali hanno subito, a livello nazionale e locale, una flessione negativa sui pubblici esercizi e che questa amministrazione vuole sostenere con nuove iniziative il rilancio di detto settore;
- CONSIDERATO che è volontà di questa amministrazione consentire l'uso di n. 2 strutture (cassette in legno) poste in via ferraris, al fine di sostenere le suddette attività;
- VALUTATO che la suddetta iniziativa ha come obiettivo quello di consentire lo svolgimento di attività di somministrazione, da parte di pubblici esercizi o titolari di autorizzazione alla somministrazione nell'area posta all' ingresso del parco delle magnolie, controviale di via Galileo Ferraris;
- EVIDENZIATO che l'iniziativa è in piena sintonia con gli indirizzi di questa Amministrazione di sostenere lo sviluppo di iniziative che valorizzino il territorio trecatese;
- DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 30 comma 30 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (decreto sostegni) sono esonerati dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.
- RICHIAMATO L' art 8 del Regolamento di utilizzo delle cassette mobili in legno che prevede il canone di utilizzo;
- VISTO il D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i.;
- VISTO la Legge Regionale n. 28/1999 e s.m.i.;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- VISTI i seguenti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:
- dal Responsabile del Settore Polizia locale-Viabilità-Trasporti-Prot. civile-Commercio, in ordine alla regolarità tecnica: *“Favorevole ai sensi della normativa vigente ed in conformità degli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale nei documenti programmatici dell'Ente”*
 - da Responsabile del Settore LL.PP. in ordine alla regolarità tecnica: *“Favorevole”*;
 - dal Responsabile del Settore Personale, Finanze, URP e Lavoro, in ordine alla regolarità contabile: *“ Favorevole”*;

VISTI gli artt. 9, 10, 31 e 32 dello Statuto Comunale;

CON votazione palese unanime

DELIBERA

1. Di autorizzare l'utilizzo delle suddette casette mobili a periodi di breve durata, correlati allo stato di emergenza ancora in atto e in ogni caso, perdurando lo stato di emergenza, la durata dovrà essere coincidente al massimo con la stagione estiva. Da ciò deriva che, se prima della fine della stagione estiva lo stato di emergenza dovesse essere revocato, verrebbe meno anche il presupposto di tali autorizzazioni, che dovrebbero perciò essere revocate.
2. Di approvare il seguente regolamento finalizzato all' utilizzo delle suddette strutture e all'occupazione di suolo pubblico in via Galileo Ferraris:

ART. 1

Le autorizzazioni eventualmente da rilasciare rispondono, come per la precedente stagione, alla finalità di garantire agli operatori economici del Settore una possibilità di recupero di introiti persi a causa della pandemia, ma proprio perchè derivanti da questa esigenza e non produttive per l'Ente di alcuna entrata, devono essere di **durata temporale contenuta**. L'accesso a tale possibilità prevede il rilascio di massimo 2 autorizzazioni per un tempo massimo di 60 gg ciascuna, rinnovabile di ulteriori 60 gg. se non vi fossero altri richiedenti. Nel caso di ammissione di una sola domanda la durata potrà anche essere di 120 gg;

ART. 2

Per la richiesta e l'utilizzo delle strutture bisognerà rispettare il regolamento sull'utilizzo delle casette mobili in vigore con eventuale esonero da parte della Giunta Comunale del canone di occupazione;

ART. 3

I Richiedenti non dovranno avere alcuna pendenza tributaria o comunque un debito derivante dal mancato versamento di entrate comunali. E' fatta salva la presentazione di un piano di rateizzazione secondo il competente regolamento comunale al fine dell'ammissibilità della domanda.

ART. 4

Si ritiene indispensabile che la concessione riguardi **solo due** strutture, in quanto l'unica attività che potrà essere esercitata sarà la somministrazione di bevande e, pertanto, la seconda struttura potrà essere adibita a deposito. Questo tipo di soluzione garantirà inoltre un maggiore spazio per collocare sedie, piani d'appoggio ... o anche eventualmente lo stazionamento di un furgone autorizzato per la somministrazione di alimenti, a totale carico del richiedente.

ART. 5

Nel caso di richiesta di posizionamento di tavoli e sedie all'interno del cortile di Villa Cicogna, trattandosi di un tempo continuato, occorrerà chiedere formale parere alla Sovrintendenza.

ART. 6

E' fatto obbligo di presentazione della suddetta domanda anche coloro che hanno già manifestato interesse, previa accettazione delle pre - condizioni sopra indicate e prima non conosciute.

ART. 7

I richiedenti dovranno altresì obbligarsi, a propria cura e spese:

1. a dotarsi di allaccio alla rete elettrica;
2. a dotarsi di allaccio alla rete idrica;
3. a posizionare un bagno chimico;
- 4. ad acquisire parere ASL , ribadendo che trattasi esclusivamente di somministrazione di bevande;**
5. ad assolvere all'obbligo di provvedere al recupero giornaliero dei rifiuti.

3. di esonerare i richiedenti dal pagamento del canone di noleggio delle suddette strutture, previste dall' art. 8 del Regolamento di utilizzo delle cassette mobili;
4. di dare atto che il Responsabile del Settore Commercio provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere

LA GIUNTA COMUNALE

con votazione palese unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BINATTI FEDERICO

IL SEGRETARIO GENERALE
CIRIGLIANO CARMEN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 29.4.2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione all'albo, e pertanto, fino al 13.5.2021

Lì, 29.4.2021 per IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
PAGANI TIZIANA
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa CARMEN CIRIGLIANO

La presente deliberazione:

è stata comunicata ai Capigruppo consiliari con elenco n. 21 del 29.4.2021

Lì, 29.4.2021 per IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
PAGANI TIZIANA
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa CARMEN CIRIGLIANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dal giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

x La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì, 29.4.2021 per IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
PAGANI TIZIANA
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa CARMEN CIRIGLIANO

(Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93)